

N. R.G. [redacted]



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, nella persona del Giudice [redacted] ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. [redacted] promossa da:

[redacted] nato a [redacted] il [redacted]
residente in [redacted]
[redacted] nato il [redacted] a [redacted]
ivi residente in [redacted]
[redacted] nato il [redacted] a [redacted]
[redacted]
[redacted] nata il [redacted] a [redacted] ivi
residenti in [redacted]
[redacted] nato il [redacted] a [redacted]
residente in [redacted]

con il patrocinio dell'Avv.to **Francesco Boschetti**

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'**Avvocatura** Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 domicilia ope legis;

con l'intervento del PM;

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ex art. 702 c.p.c., i ricorrenti chiedono l'accertamento ed il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*. per essere discendenti diretti di [redacted] nato a [redacted] (provincia di [redacted] il [redacted] (doc.1), figlio di M. [redacted] M. [redacted] ivi coniugato nel [redacted] con [redacted] deceduto nel [redacted] senza essersi mai naturalizzato brasiliano (doc.4).

Il Ministero si è costituito in giudizio, aderendo al ricorso e chiedendo la compensazione delle spese di lite.



Nel ricorso gli istanti testualmente esponevano che: “d [redacted] l cui nome e cognome, come normalmente accadeva ai nostri connazionali emigrati in Sud America, subivano leggere variazioni di grafia) e [redacted] è venuta alla luce [redacted] nata in Brasile [redacted] coniugata [redacted] con [redacted], passando a chiamarsi [redacted] deceduta nel [redacted] dal matrimonio tra [redacted] e S [redacted] è venuto alla luce [redacted] nato in Brasile nel [redacted] coniugato nel [redacted] con [redacted]; dal matrimonio tra [redacted] e [redacted] sono venuti alla luce: a) [redacted] nato in Brasile [redacted] coniugato [redacted] con [redacted] da cui ha divorziato [redacted] b) [redacted] nato in Brasile [redacted] c) A [redacted] [redacted] con [redacted] [redacted] dall'unione non matrimoniale tra [redacted] e [redacted] sono venuti alla luce: a) [redacted], nato in Brasile nel [redacted] dichiarato nell'atto di nascita dal padre che trasmette la cittadinanza italiana, coniugato nel [redacted] con [redacted] b) [redacted] nato in Brasile nel [redacted] dichiarato nell'atto di nascita dal padre che trasmette la cittadinanza italiana; dal matrimonio tra [redacted] e [redacted] è venuta alla luce A [redacted] [redacted] nata in Brasile nel [redacted]”.

La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.

Giova rammentare che l'art. 10 comma 3 della L. 555/1912 è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza 16 aprile 1975, n. 87 (in Gazzetta Ufficiale, 23 aprile 1975, n. 108, edizione speciale), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna.

Osserva, inoltre, il giudicante che la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo *status civitatis*, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.



Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all’epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all’estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell’incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d’incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l’entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l’estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell’ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l’effetto perdurante anche dopo l’entrata in vigore della Costituzione dell’illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell’esercizio dei diritti conseguenti; esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) [...] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d’assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”

Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l’avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.

In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili giacché la decisione discende dall’applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

- accoglie la domanda e, per l’effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;



- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite irripetibili.

Così deciso in Roma, in data 22/01/2020

IL GIUDICE
[redacted]

